

	<p>Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "U. FOSCOLO" Via L. Settembrini, 40 - 81030 Cannello ed Arnone (CE) Cod. Min.: CEIC818008 - C.F.: 80009710619 e-mail: ceic818008@istruzione.it pec: ceic818008@pec.istruzione.it www.icsugofoscolo.edu.it - Tel./fax 0823/859072</p>	
---	---	---

*Alle famiglie degli alunni della SSPG
Ai docenti
AI DSGA
AI SITO WEB*

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado - Deroghe al limite massimo ore di assenza.

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 12 febbraio 2025 che ha approvato i criteri di deroga di seguito indicati;

SI COMUNICA

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-2025.

N.ore settimanali	Monte ore annuale	N.ore minimo di presenze	N. ore massimo di assenze
30 h	990 h	743 h	247 h

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

- assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazioni mediche;
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche programmate e documentabili;
- visite specialistiche e day hospital;
- donazioni di sangue;
- casi familiari (come trasferimenti anche temporanei all'estero), lutto di parente stretto e altre evenienze particolarmente gravi;
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- iscrizioni nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuola di Paesi stranieri;
- partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. su carta intestata della società che certifica;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell'anno;
- visite ai genitori carcerati;
- assenze legate a calamità o disastri naturali;
- assenze dovute a altri gravi motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe.

Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annamaria Verile

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*